

Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 21-5077

Comune di Stresa (VB). Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite a livello regionale indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, successivamente abrogate e sostituite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, tuttora vigente, nonché attraverso la D.G.R. n. 25-7286 del 30/07/2018 e la D.G.R. n. 17-7911 del 23/11/2018 concernenti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni");
- il Comune di Stresa ha effettuato la revisione del proprio strumento urbanistico attraverso una variante di adeguamento al PAI, approvata con DCC n. 51 del 19/07/2013, risultando formalmente adeguato al PAI medesimo.

Premesso, inoltre, che l'articolo 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) sancisce che:

- al comma 1: la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare citato al comma 1;
- al comma 2: i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTGM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore "Geologico" della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- a seguito delle consistenti precipitazioni piovose abbattutesi in zona, in data 11/08/2021 si è innescato un movimento franoso che ha interessato i terreni di pertinenza di alcuni edifici residenziali ubicati in sponda idrografica destra del Rio Bucu Marcio, in località Someraro – Via del Pitoggio – Stresa (VB);
- in occasione della stesura degli elaborati geologici per l'adeguamento al PAI, tali aree non erano state classificate come aree in dissesto;
- le classificazioni del dissesto presenti nello strumento urbanistico vigente del Comune di Stresa non risultano completamente congruenti con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso dell'evento calamitoso dell'agosto 2021 e non sono in grado, pertanto, di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;

- risulta in particolare necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità riscontrati durante il citato evento calamitoso.

Preso atto che l'Amministrazione comunale di Stresa ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 17501 del 01/10/2021 di avviare le procedure per l'applicazione delle misure cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 finalizzate alla revisione dello strumento urbanistico vigente per rendere la classificazione del dissesto e le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Dato atto, pertanto che il suddetto Settore Geologico:

ha condotto rilievi sul terreno, studi ed approfondimenti in merito alle problematiche geologiche ed idrauliche emerse a seguito del dissesto che ha interessato la località Someraro - Via del Pitoggio - in comune di Stresa;

sulla base di tali studi ha potuto individuare gli ambiti territoriali per i quali le problematiche geologiche ed idrauliche emerse a seguito dell'evento calamitoso rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;

tenuto conto dell'entità del fenomeno dissestivo e dei conseguenti danni, ha avviato le procedure per l'applicazione dei provvedimenti cautelari richiedendo al Comune di Stresa, con nota n. 57463 del 02/12/2021, il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato articolo 9 bis;

ha provveduto ad elaborare un documento denominato "Relazione illustrativa" quale sintesi estratta dalla "Relazione conclusiva fase di somma urgenza e monitoraggio preliminare delle aree", comprensivo delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di Stresa con nota n. 6701 del 05/04/2021 (agli atti del Settore) interessato dall'applicazione dei provvedimenti cautelari ex articolo 9 bis; ha individuato, altresì, l'ambito territoriale di applicazione rappresentato in modalità cartografica e la tipologia degli interventi edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi.

Richiamato che:

l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente per rendere tutte le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;

in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Visti:

- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime

delibera

- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell'Allegato 1 denominato "Relazione illustrativa" quale sintesi estratta dalla "Relazione conclusiva fase di somma urgenza e monitoraggio preliminare delle aree", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 56/1977 alle porzioni di territorio del Comune di Stresa interessate dall'evento calamitoso del 11 agosto 2021, come definite, quale ambito territoriale di applicazione dell'articolo 9 bis della L.R. n. 56/1977, nella cartografia di cui all'Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando come tipologie degli interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi quelle richiamate nell'Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Geologico, al Settore Difesa del suolo e al Settore Tecnico regionale competente per territorio della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore Urbanistica competente per territorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell'ambito della rispettiva competenza, di fornire al Comune di Stresa la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della legge regionale 56/1977;
- di demandare al Settore Geologico di esprimere il parere ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 sulla documentazione geologica redatta a supporto della revisione dello strumento urbanistico, anche avvalendosi del contributo specialistico degli altri Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica competenti in materia idraulica;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Relazione illustrativa*

(*Estratta dalla "Relazione conclusiva fase di somma urgenza e monitoraggio preliminare delle aree" datata gennaio 2022 a firma del Dott. Geol. Giovanni Capulli e Dott. Geol. Massimiliano Coretta)

La porzione di territorio interessata dal dissesto risulta essere compresa interamente nel territorio comunale di Stresa; il fronte dell'area in dissesto presenta uno sviluppo di circa 75/80 m, compreso tra le quote 510 m s.l.m. e 490 s.l.m., ed interessa il margine esterno del terrazzo morfologico in destra idrografica del Rio Buco Marcio, in direzione nord rispetto ai tre edifici residenziali posti in corrispondenza di altrettanti ripiani morfologici.

Dal punto di vista geologico, l'areale è caratterizzato da porzioni di substrato roccioso affiorante o sub-affiorante, presente in corrispondenza dei tratti in forra dell'alveo montano dei corsi d'acqua principali, da coperture sedimentarie quaternarie di origine glaciale e, per quanto riguarda gli alvei attivi dei corsi d'acqua, di origine alluvionale torrentizia.

Da un punto di vista geomorfologico, la valle all'interno della quale scorre il corso d'acqua risulta profondamente incisa; si osserva un dislivello tra il fondo alveo e la sommità della scarpata torrentizia di circa 30 metri. Il versante spondale risulta sempre molto acclive ed il dissesto osservato interessa principalmente il substrato roccioso molto fratturato. La scarpata torrentizia è delimitata, verso monte, da un evidente orlo di scarpata caratterizzato, nella parte sommitale, da coperture di origine glaciale aventi spessori limitati, compresi tra 3 e 4 metri. L'acclività della sponda rende i materiali detritici e le coltri superficiali presenti lungo i versanti spondali potenzialmente soggetti a fenomeni di instabilità sotto forma di scivolamenti superficiali ed il substrato roccioso interessabile da crolli e ribaltamenti, anche in volumi molto consistenti.


L'alveo del corso d'acqua nel tratto sottostante le aree in dissesto è caratterizzato da consistente larghezza, in media di circa una decina di metri, e presenta tratti a bassa pendenza longitudinale, anche in ragione della presenza di plaghe di detrito di natura torrentizia reincisi dal corso d'acqua stesso che scorre per lo più in roccia.

Il tipo di dissesto osservato è classificabile come frana complessa: si osservano, infatti, due distinti crolli in corrispondenza dell'originario orlo morfologico del terrazzo, favoriti dall'acclività del versante sottostante, che risulta essere subverticale e con roccia affiorante, e dall'elevato grado di fratturazione dell'ammasso roccioso. I due dissesti hanno provocato l'abbassamento e lo scivolamento dei terreni di copertura di origine glaciale più superficiali che presentano spessori variabili, con potenza massima di circa 5/6 metri.

Associato ai due crolli che, complessivamente, hanno mobilizzato un volume di terreno e substrato roccioso di circa 10.000/12.000 m³, si osserva un abbassamento verticale lungo tutto il ciglio superiore di frana di circa 3/4 metri per tutta la lunghezza del fronte che si sviluppa per una lunghezza di circa 70/75 metri in direzione sudest (monte) - nordovest (valle), parallelamente al ciglio di scarpata del Rio Buco Marcio. Tale abbassamento coinvolge anche la porzione di versante che separa i due crolli in roccia più superficiali precedentemente descritti formando, di fatto, un unico fronte franoso arretrato, rispetto all'originario ciglio di scarpata, di circa 8/10 metri, lungo il quale si rilevano significative fratture di trazione all'interno dei depositi superficiali immediatamente a monte del ciglio superiore di frana e in prossimità del fianco sinistro.

ALLEGATO 2

Perimetro dell'area oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari



Allegato 3

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Interventi ammessi

- Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- La ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto.
- Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di seguito elencati, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente e in ogni caso senza incremento di carico antropico:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria limitatamente: al solo rifacimento delle coperture, ad integrare i servizi igienico-sanitari e al ripristino delle recinzioni;
 - demolizione senza ricostruzione.

Note

I tipi di intervento edilizio indicati nel presente documento sono definiti con riferimento all'art. 13 della Legge Regionale n. 56/1977.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricordano i contenuti del comma 2 dell'art. 9 bis della legge regionale 56/77, secondo il quale i provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo hanno efficacia sino all'adozione delle varianti al PRG o alla pianificazione sovraordinata settoriale (PAI, PGRA), elaborate tenendo conto della calamità naturale e del dissesto idrogeologico accertato nell'evento, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi dalla loro adozione.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D. Lgs. 31/01/2018, n. 1.